



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi  
-----

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 67 DEL 20-09-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE ZOOFILE LOMBARDA (AZL) DI CASALPUSTERLENGO PER IL MANTENIMENTO E IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DI ORIO LITTA**

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Settembre, alle ore 18:45, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CAPPELLETTI PIER LUIGI	SINDACO	X	
ZANELETTI GIULIANO	VICE SINDACO		X
PISATI DARIO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		2	1

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 127 del 20-09-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE ZOOFILE LOMBARDA (AZL) DI CASALPUSTERLENGO PER IL MANTENIMENTO E IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DI ORIO LITTA

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 1

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; premesso che:
  - il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
  - detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
  - quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
  - il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
  - il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
  - l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
  - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
  - la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; premesso, inoltre, che:
    - l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
    - i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
      - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
      - il possesso di requisiti di moralità professionale;
      - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Visto come la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di affezione e prevenzione del randagismo, preveda che tutti i Comuni, al fine di tutelare la "Corretta convivenza tra uomini ed animali", "prevenzione degli atti di maltrattamento ed abbandono" adottino delle particolari misure di salvaguardia verso gli animali in stato di abbandono;

Considerato come la stessa legge preveda, per i Comuni privi di un proprio canile, l'obbligo di provvedere alla cura ed al mantenimento dei cani catturati sul proprio territorio, attraverso la stipula di una apposita convenzione con ditta in possesso dei requisiti di legge ed, in particolare, di idonee strutture per il ricovero ed il mantenimento dei cani;

Considerato come questo Comune, non essendo in possesso di idonea struttura da adibire a canile, trovandosi nella necessità di provvedere al mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertare la proprietà, catturati sul territorio comunale dal servizio di accalappiacani dell'Azienda sanitaria Locale di Lodi, cui compete sia il servizio di accalappiamento che il servizio di mantenimento presso il canile sanitari per i primi dieci giorni dell'atto della cattura, debba quindi provvedere alla stipula di apposita convenzione con ditta in possesso dei requisiti di Legge;

Vista la circolare 14 maggio 2001 n. 5 del Ministero della Sanità, pubblicata sulla G.U.R.I. del 23/01/2001, dove in particolare indica:

- che l'art. 2 comma 11 e l'art. 4 comma 1 della predetta Legge, devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali.

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio in argomento, nel rispetto della predetta normativa, mediante convenzione con Associazione avente finalità di protezione degli animali;

Visto che l'Associazione Zoofila Lombarda di Casalpusterlengo (AZL) risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed ha presentato il preventivo più basso rispetto ad altre Organizzazioni ed Associazioni di volontariato in grado di espletare il servizio suddetto e presenti nel territorio Lodigiano;

Dato atto che l'Associazione è iscritta nel registro Regionale del Volontariato dal 01.09.2011 con il n. 86 e nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, ha dimostrato "attitudine e capacità operativa" tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico, il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per il servizio di mantenimento e ricovero dei cani randagi catturati sul territorio di Orio Litta;

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione";

Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi a sensi di legge;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Orio Litta e l'Associazione Zoofila Lombarda di Casalpusterlengo (AZL) avente come oggetto il servizio di mantenimento e ricovero dei cani randagi, catturati sul territorio del Comune di Orio Litta, che composta di n. 7 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la durata della Convenzione decorre dal 01-11-2018 e fino al 31-10-2021;
- 3) di dare atto altresì, che l'approvazione della presente Convenzione comporta per

l'Amministrazione Comunale un onere di mantenimento e custodia pari ad € 1,40 giornaliero (fuori campo I.V.A. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) per ciascun cane ospite comprensiva dello smaltimento dei liquami prodotti dai cani;

- 4) di demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Deliberazione N° 67 del 20-09-2018*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE ZOOFILA LOMBARDA (AZL) DI CASALPUSTERLENGO PER IL MANTENIMENTO E IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DI ORIO LITTA, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

# CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORIO LITTA

Tra il Comune di Orio Litta, con sede in ORIO LITTA, C.F. 82503970152 - P.I. 07237860155, rappresentato dal Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti, in seguito chiamato Comune

e l'Associazione Zoofila Lombarda O.N.L.U.S. (Associazione che gestisce il canile rifugio di Casalpusterlengo), con sede in Via Gobetti sn - Casalpusterlengo (LO), C.F. 90503610157, rappresentata dal suo Presidente Patti Lorenza, in seguito chiamato Associazione.

## **Art. 1 Oggetto della convenzione di affidamento diretto**

Oggetto della presente convenzione è il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2021 ai sensi della Legge n.281/1991 e della Legge Regionale n.33/2009, Titolo VIII, capo II.

## **Art. 2 Condizioni generali**

Il cane catturato dagli addetti della ditta convenzionata con l'A.S.S.T. della Provincia di Lodi e custodito presso il canile sanitario per i primi 10 giorni, dovrà essere trasferito a spese dell'Associazione, presso il proprio canile.

L'Associazione dovrà:

- provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio;
- consentire agli animali condizioni compatibili con le loro esigenze;
- controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali, oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali feriti, malati o infestati da parassiti, secondo il loro stato;
- procedere alle vaccinazioni;
- stimolare l'affido ed effettuare controlli sugli animali affidati;
- tenere un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale, data di uscita per affido, decesso ed eventuale riconsegna al proprietario.

### **Art. 3 Situazioni particolari**

Nel caso in cui il proprietario o detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento presso la struttura dell'Associazione.

Se un cane già affidato e di competenza del Comune ritorna in canile, per motivi non imputabili all'Associazione, il cane stesso rientra nell'ambito della presente Convenzione.

### **Art. 4 Rimborso spese per il mantenimento dei cani**

Il Comune verserà all'affidatario, per ogni giorno di presenza al canile, un rimborso onnicomprensivo di Euro 1,40 per ogni cane catturato nel proprio territorio e ritirato dal canile sanitario.

Con cadenza trimestrale, l'Associazione trasmetterà al Comune la nota di rimborso con il prospetto delle presenze giornaliere. Il Comune provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della nota di rimborso.

I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, salvo l'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno.

### **Art. 5 Comunicazione al Comune**

L'Associazione informerà il Comune ogniqualvolta si verifichi uno dei seguenti eventi, e per ciascun cane interessato:

- ritiro dal canile sanitario convenzionato con l'A.S.S.T.;
- consegna al proprietario ritrovato;
- affidamento;
- decesso - soppressione;
- fuga.

### **Art. 6 Affidi e controlli**

L'Associazione consentirà visite quotidiane al canile da parte degli utenti interessati al ritiro degli animali per un minimo di quattro giorni alla settimana, almeno per tre ore al giorno.

Il Comune può disporre l'accesso al canile tramite personale del Comune stesso o personale delegato dallo stesso Ente. I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio, oltre al rispetto

delle norme sanitarie. Il Comune può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché stipulare con le medesime convenzioni atte a stimolare e promuovere le adozioni di animali ospiti nel canile.

#### **Art. 7 Recesso**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal servizio qualora vengano meno le finalità e le norme stabilite dalla presente convenzione, ovvero in presenza di inadempienze alle normative di legge in materia.

L'Associazione può recedere dal servizio in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 6 mesi

Per il Comune

Per l'Associazione Zoofila Lombarda

---

---